

OGGETTO: RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI – NUOVAMENTE MODIFICATA LA RELATIVA DISCIPLINA

L'art. 2 del decreto-legge n. 25/2017 – pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17/03/17, giorno della sua entrata in vigore – ha modificato la disciplina dettata dall'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 276/2003 ^(*) in materia di responsabilità solidale nell'ambito dei contratti di appalto di opere e servizi (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 1/2015, n. 24/2014, n. 18 e n. 7 del 2013; API INDUSTRIA NOTIZIE n. 21, n. 19, n. 18, n. 16, n. 9 e n. 8 del 2012).

Di conseguenza:

- a) i contratti collettivi nazionali di lavoro **non** possono più disciplinare il regime di responsabilità solidale in maniera diversa da quanto stabilito dal citato art. 29;
- b) viene meno il principio della c.d. «preventiva escussione» in base al quale, a seguito di apposita richiesta del committente, l'azione esecutiva del lavoratore poteva essere promossa nei suoi confronti solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Pertanto, **il lavoratore può ora rivolgersi direttamente e da subito al committente, chiedendogli di effettuare i pagamenti/versamenti omessi dall'appaltatore o dagli eventuali subappaltatori, senza dover prima agire contro questi ultimi** (fermo restando il diritto di regresso del committente nei confronti dei soggetti coobbligati).

^(*) Art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 276/2003

Testo in vigore fino al 16/03/17	Testo vigente dal 17/03/17
<p>2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore</p>	<p>2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore</p>

medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

~~medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.~~